

Indicazioni tecniche per la definizione del concreto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda di cui al punto 2. "Obiettivi del tipo di operazione 4.1.01"

L'art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede che:

"Investimenti in immobilizzazioni materiali

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che:

a) migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;
...omissis..."

A tal fine si chiarisce che il **requisito di ammissibilità del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola è riconosciuto** nel caso in cui **gli investimenti** proposti comportino un **concreto miglioramento** in relazione ad almeno uno dei seguenti aspetti:

- a) introduzione di **nuove** tecnologie;
- b) introduzione di **innovazioni** di processo;
- c) **diversificazione / riconversione** delle produzioni;
- d) **introduzione** di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- e) **miglioramento** della situazione aziendale in termini di **ambiente**;
- f) **miglioramento** della situazione aziendale in termini di **sicurezza sul lavoro**;
- g) **miglioramento** della situazione aziendale in termini di **igiene e benessere degli animali**;
- h) **miglioramento** della situazione aziendale in termini di **utilizzo di fonti energetiche rinnovabili**.

Con riferimento alla definizione di "concreto miglioramento" si riportano di seguito le indicazioni tecniche relative a ciascun aspetto considerato.

A	INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE:
	Sono da intendersi nuove rispetto alla situazione aziendale esistente. In caso di macchine generiche / specializzate: il carattere di novità è riconoscibile solo se in azienda non sono presenti altre macchine di analoga tipologia / fascia di potenza (0-18 kw /19-40 kw /41-63 kw / 64-110 kw/ >110 kw) di età inferiore ad 5 anni. In caso di attrezzature generiche/ specializzate: sono applicabili i medesimi criteri relativamente a tipologia ed età. In tutti i casi, è fatta salva la possibilità di dimostrare la necessità di potenziamento del parco macchine proporzionalmente all'aumentata capacità produttiva indotta dal PI nel suo complesso.
B	INTRODUZIONE DI INNOVAZIONI DI PROCESSO:
	Sono da intendersi nuove rispetto alla situazione aziendale esistente: tale condizione si concretizza quando il processo produttivo cambia o viene comunque razionalizzato in tutto o in parte, o viene migliorato il livello di protezione delle produzioni da agenti biotici o atmosferici, o si conseguono nuove economie di scala, o un significativo potenziamento a livello di una produzione esistente in azienda in misura minima pari al 15 % della produzione stessa, espressa in termini di superficie o di capi. Può includere la conservazione, trasformazione e la vendita diretta dei prodotti aziendali.
C	DIVERSIFICAZIONE / RICONVERSIONE DELLE PRODUZIONI:
	<u>Diversificazione</u>: tale condizione si concretizza quando si introduce in azienda una coltura/allevamento nuova/o con riferimento alla situazione <i>ante</i> PI;

	<u>Riconversione</u>: tale condizione si concretizza quando si modifica radicalmente l'indirizzo produttivo aziendale, abbandonando quello precedente (es. prod. latte > prod. carne).
D	INTRODUZIONE DI SISTEMI VOLONTARI DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ: In sede di accertamento sulla avvenuta realizzazione del progetto l'azienda deve avere introdotto la nuova certificazione prevista.
E	MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE AZIENDALE IN TERMINI DI AMBIENTE: Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i seguenti esempi di miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente: - Economie in termini di consumo energetico rispetto alla situazione di partenza (con un min. del 10%); - Economie in termini di consumo idrico rispetto alla situazione di partenza; - Riduzione in termini di emissioni e/o incremento dell'assorbimento di CO₂ (l'acquisto di macchine con bassi livelli di emissioni non costituisce di per sé miglioramento, dove non sia accompagnato da eliminazione di mezzi obsoleti più inquinanti); - In generale, interventi finalizzati a ridurre l'impatto ambientale dell'azienda, quale ad es. il miglioramento della gestione dei reflui zootecnici/digestati.

F	MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE AZIENDALE IN TERMINI DI SICUREZZA SUL LAVORO:
	Tale condizione si concretizza quando si introducono in azienda procedure o sistemi che aumentino il livello di sicurezza sul lavoro superando i livelli minimi di legge che devono risultare soddisfatti in partenza.
G	MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE AZIENDALE IN TERMINI DI IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI: Si ritiene accettabile qualunque livello di incremento rispetto alla situazione esistente di rispetto dei requisiti minimi di legge; es.: - passaggio da un sistema di allevamento ad altro più estensivo; - aumento superficie disponibile a capo mediante ampliamento delle strutture esistenti o costruzione di nuove strutture <i>ad hoc</i>; - miglioramento condizioni ambientali/climatiche delle strutture zootecniche.
H	MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE AZIENDALE IN TERMINI DI UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI:
	Accettabile qualunque livello di incremento rispetto alla situazione esistente, nel rispetto delle limitazioni previste dal bando sulla finanziabilità degli impianti.